



L'EDITORIALE

di
MICHELE FILIPPELLI^(*)

Gentile Abbonato, siamo giunti al nostro undicesimo appuntamento, precisamente al secondo numero del terzo anno della Rivista, delineando insieme un piacevole e intenso percorso intellettuale, il cui elevato numero dei lettori premia i sacrifici scientifici degli autori.

Proseguiamo la trattazione dei principali temi del settore giurimedico malgrado le emergenze sanitarie, umanitarie, civili e militari concorrano ad allentarne l'avanzata.

In dottrina resta alta l'attenzione all'interpretazione della legge, riferita alla responsabilità sanitaria, con modelli matematici; questa volta con un approccio critico, mirato ai limiti, alla casistica, alla difficile applicazione e al rischio d'alterazione dell'algoritmo.

È stato considerato il ruolo dell'esercente la professione sanitaria, quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, e il suo compito d'informativa all'autorità giudiziaria, sviscerando i contenuti, la finalità, la modalità di presentazione, i termini e l'utilizzazione processuale del referto, qui inteso come notitia criminis, comparando anche i suoi effetti giuridici a quelli previsti da altri ordinamenti giuridici.

In giurisprudenza, dopo aver approfondito la stretta correlazione tra il precariato sanitario e le aspettative del personale di stabilizzazione post covid-19 e quanto questa incida nella organizzazione della struttura e nella gestione del rischio clinico, è stata affrontata l'attività del chirurgo estetico, la lenta evoluzione giurisprudenziale che l'ha equiparata giustamente, ma tardivamente, alla medicina ordinaria, nonché la differenza tra le obbligazioni di mezzo e di risultato nei casi di interventi estetici necessari o voluttuari.

Inoltre, sono stati considerati gli obblighi diagnostici e informativi del medico nei confronti della paziente gestante, qualora ricorrano le condizioni previste ai fini dell'interruzione volontaria di gravidanza, e il tenore di responsabilità dell'esercente in caso di violazione.

In ultimo, il "caso" del trimestre si occuperà di una recentissima pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, la n. 118 del 16 febbraio 2022 con cui, in tema di onere della prova, è stato riaffermato il superamento del principio/modello c.d. "doppio binario" (consolidatosi nel 2017 dopo l'entrata in vigore della legge n. 24) con il neo principio/modello della c.d. "scomposizione del ciclo causale".

Auguro, pertanto, una buona lettura, dandoci appuntamento dopo la pausa estiva.

** Direttore scientifico della rivista*